



## COVID-19 – Formazione professionale superiore

*In seguito alle modifiche dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 14 aprile 2021, che entrano in vigore il 19 aprile 2021, si applicano le seguenti disposizioni.*

Gli esami federali (EP, EPS), i cicli di formazione SSS e gli SPD SSS, nonché i moduli e i corsi di preparazione agli esami federali sono ora disciplinati dall'articolo 6d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26).

Secondo l'**articolo 6d capoverso 1** le attività presenziali negli istituti di formazione con un massimo di 50 persone sono nuovamente consentite (art. 6d cpv. 1 lett. a). **Può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza dei locali in cui si svolgono le manifestazioni** (art. 6d cpv. 1 lett. b).

Nota: Il concetto di istituto di formazione deve essere inteso in senso lato e comprende in particolare il settore universitario, la formazione professionale superiore e la formazione continua.

Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano alle attività elencate qui di seguito se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto (**art. 6d cpv. 2 lett. b**):

- le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione (p. es. nel caso di un ciclo di formazione SSS);
- gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione (p. es. procedure di qualificazione finali dei cicli di formazione SSS), nell'ambito della formazione professionale superiore (p. es. esami federali) o per conseguire un attestato ufficiale.

**Articolo 6d capoverso 3:** per le attività presenziali, in particolare nella formazione professionale superiore e nella formazione continua (p. es. corsi di preparazione), vige l'obbligo di portare una mascherina facciale. L'obbligo non si applica alle persone di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera b e alle situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione.

### **Definizione di capienza secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):**

Dove sono disponibili posti a sedere fissi o è previsto un livello massimo di occupazione dei locali (ad esempio per motivi di protezione antincendio o di polizia abitativa) l'applicazione del nuovo articolo 6d capoverso 1 lettera b non dovrebbe dare adito a difficoltà. Qualora le prescrizioni in materia di protezione antincendio o di polizia abitativa concernenti il numero massimo consentito di persone per locale non siano note, l'istituto di formazione può rivolgersi alle autorità cantonali e comunali competenti per conoscere le limitazioni relative alla capienza. Inoltre, conformemente all'allegato 1 numero 3.1<sup>bis</sup> lettera f (n. 1), nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 m<sup>2</sup> per persona. In caso contrario tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (all. 1 n. 3.1). Nei locali con una superficie fino a 30 m<sup>2</sup> la superficie minima per persona deve essere di 6 m<sup>2</sup> (n. 3.1<sup>bis</sup> lett. f [n. 2]).

### **Rapporto tra piano di protezione e capienza**

Se le persone non si muovono (cioè rimangono sedute) in linea di massima occorre rispettare una distanza di 1,5 metri.

Ad esempio, in un'aula magna con delle file di sedie fisse può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza; in questo caso è possibile che lo spazio corrispondente a un terzo della capienza offra posti a sedere distanziati meno di 1,5 metri l'uno dall'altro.

(cfr. Rapporto esplicativo dell'UFPS relativo alla modifica dell'art. 6d e dell'all. 1 n. 3.1 e 3.2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)

### **Valgono inoltre le seguenti disposizioni.**

- Articolo 2: a meno che l'ordinanza COVID-19 situazione particolare non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.
- Articolo 4: gli istituti di formazione devono elaborare e attuare un piano di protezione.
- Articolo 7: l'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2–4 (piano di protezione) nonché di cui all'articolo 6d (disposizioni particolari per gli istituti di formazione).
- Articolo 8: provvedimenti supplementari dei Cantoni secondo l'articolo 40 LEp (Legge sulle epidemie; RS 818.101).
- Articolo 9 Controlli e obblighi di collaborazione: su richiesta, il piano di protezione deve essere presentato alle autorità cantonali competenti. Inoltre, alle autorità cantonali competenti deve essere consentito l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

### **Contatti e link**

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

[Coronavirus: provvedimenti e ordinanze](#)

Infoline Coronavirus UFSP: +41 58 463 00 00

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

SEFRI: [Coronavirus – Informazioni della SEFRI](#)

Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo: [info.hbb@sbfi.admin.ch](mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch)

19.04.2021, Formazione professionale e continua, Formazione professionale superiore